

ta 27 giugno 2022 a firma del dott. Cherubini Cris Pino, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 151121, revisore legale esterno della Fondazione, in cui si attesta la veridicità e correttezza della rappresentazione di detta situazione patrimoniale, la quale ultima evidenzia il patrimonio della Fondazione nel valore sopra indicato.

Il Presidente dà atto dell'esistenza ad oggi del patrimonio minimo richiesto dalla legge per la adozione della qualifica di "Ente del Terzo Settore" da parte della Fondazione.

La suindicata situazione patrimoniale e detta relazione si allegano al presente atto sotto la lettera "A", il tutto firmato ai sensi di legge dai comparenti, testimoni e me notaio, previa dispensa dalla lettura per me notaio avutane dai comparenti.

Il Presidente, stante tutto quanto sopra, propone quindi al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito all'adozione da parte della Fondazione della qualifica di "Ente del Terzo Settore" e all'approvazione del nuovo testo dello Statuto della Fondazione, conforme a quanto sopra illustrato, del seguente preciso tenore:

"STATUTO

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1 - Denominazione e Normativa Applicabile

1.1. La fondazione denominata "Protettorato di S. Giuseppe - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata "Protettorato

- ETS" (d'ora innanzi la "Fondazione") è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal D.Lgs n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), dal codice civile, da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.2. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, negli atti e nella corrispondenza.

Art. 2 - Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Roma, Via Nomentana n. 341.

Art. 3 - Scopo

3.1. Il "Protettorato di S. Giuseppe - Ente del Terzo Settore" è una fondazione di diritto privato senza fini di lucro a ispirazione religiosa cattolica che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ponendo al centro della propria missione la persona, la famiglia e la comunità, in favore delle quali promuove e realizza anche servizi socio-assistenziali e sociali, così concorrendo al superamento di condizioni di svantaggio, povertà e rischio di esclusione delle fasce più deboli della popolazione e più precisamente:

a) concorre alla realizzazione di una politica sociale di prevenzione individuale e collettiva degli stati di crisi, disagio, emarginazione, disadattamento e devianza dei minori in età evolutiva, degli stessi in età giovanile, e delle loro

famiglie, attraverso l'esercizio e la valorizzazione della propria missione educativo-religiosa;

b) promuove, sostiene e favorisce l'inserimento e il reinserimento socio-lavorativo dei giovani e dei soggetti adulti già in carico ai servizi socio-assistenziali della Fondazione;

c) promuove e sostiene la collaborazione con la rete dei servizi del territorio, con i soggetti a diverso titolo operanti nel settore e con il mondo accademico sia a livello nazionale che internazionale;

d) promuove e sostiene la ricerca scientifica nel settore socio-assistenziale e nelle tematiche relative alla famiglia, ai giovani e ai minori;

e) favorisce la crescita umana e professionale degli operatori impegnati nell'area dei servizi alla persona;

f) promuove la cultura del volontariato e della solidarietà sociale.

3.2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3.1., la Fondazione svolge in via principale, senza scopo di lucro, attività di interesse generale, come meglio precisate all'art. 4 del presente statuto; la Fondazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale e, all'occorrenza, all'estero.

Art. 4 - Oggetto

4.1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CTS, per il perseguimento delle sue finalità la Fondazione esercita in via prin-

cipale le seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione

della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' art. 1 comma 2 lettera c) della legge 106/2016;

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

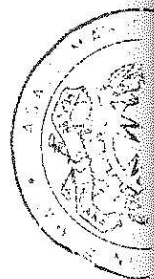
In particolare, con riferimento alle attività di interesse generale di cui sopra, la Fondazione provvede:

- all'istituzione e alla gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, di: strutture residenziali, semi-residenziali, diurne e domiciliari per minori, adolescenti, giovani, madri con bambini e nuclei familiari, anche stranieri; servizi socio-educativi in favore di minori e famiglie (asili nido, ludoteche, ecc.); centri di informazione e formazione per le famiglie;
- alla promozione e alla realizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti, di: studi e ricerche, per il trami-

te di un proprio Centro Studi; sperimentazioni di nuovi servizi e buone prassi; iniziative culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, percorsi di formazione, iniziative di ricerca e formazione continua (corsi, seminari, ecc.), aggiornamento, inclusione sociale e inserimento nel mercato del lavoro; interventi di prevenzione e promozione sociale, da svolgere preferibilmente in raccordo con gli Enti locali e con il Vicariato di Roma, nonché con organismi accreditati nel settore soprattutto di ispirazione religiosa (volontariato, cooperative, fondazioni, associazioni, ecc.);

- all'acquisizione e gestione, diretta e indiretta, di strutture e servizi di formazione scolastica, professionale, occupazionale, culturale, sportiva e sociale in genere.

4.2. Per il perseguimento delle proprie finalità, nell'ambito dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra e per la realizzazione di ogni altra iniziativa idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali la Fondazione potrà compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, ivi comprese: la sottoscrizione di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici regi-



stri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; la sottoscrizione di convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze; la partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, enti alla cui costituzione la Fondazione potrà anche concorrere.



4.3. In via secondaria e strumentale, per la migliore realizzazione o il completamento delle attività principali, la Fondazione svolge anche "attività diverse" secondo i criteri e nei limiti previsti ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CTS. In tale ambito, la Fondazione può costituire o concorrere alla costituzione di enti con o senza personalità giuridica - ivi comprese le imprese sociali ai sensi del D.Lgs n. 112/2017 o le cooperative sociali - che svolgono attività commerciali, finanziando in tutto o in parte l'attività di tali soggetti e monitorando e vigilando sulla loro attività e sulla loro gestione, nel rispetto delle priorità e degli obiettivi di cui al presente statuto.

Art. 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione si avvale, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori

dipendenti, collaboratori professionali e volontari muniti, qualora richiesto, dei necessari titoli professionali. Ai lavoratori dipendenti spetta un trattamento economico e normativo rispettoso dei criteri di cui all'art. 16 del CTS. Ai volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del CTS. I volontari che svolgono la loro attività per la Fondazione in modo non occasionale vengono iscritti in un apposito registro tenuto a cura dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Durata

6.1. La Fondazione ha durata illimitata.

TITOLO II - Patrimonio ed entrate

Art. 7 - Patrimonio

7.1. Il patrimonio della Fondazione, è costituito dalle consistenze immobiliari e mobiliari che risultano evidenziate nel bilancio approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e dagli incrementi dipendenti dalle voci di cui al successivo art. 11. La composizione del patrimonio immobiliare e mobiliare risulta inoltre dall'apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e da questo aggiornato.

Art. 8 - Entrate

8.1. La Fondazione finanzia la propria attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) redditi derivanti dal patrimonio;
- b) introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto delle

attività svolte;

c) eventuali avanzi di gestione comunque denominati;

d) elargizioni - comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie - e ogni altra entrata non specificatamente destinate a incremento del patrimonio.

Art. 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con quanto prescritto dall'art. 7 del CTS.

Art. 10 - Incremento del patrimonio

10.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patri-

monio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provoca-

to una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destina-
re a patrimonio della Fondazione quella parte delle entrate
ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta
non necessaria per finanziare l'attività corrente della Fon-
dazione;

f) per effetto di avanzi di gestione risultati dai bilanci
annuali.

Art. 11 - Salvaguardia del patrimonio

11.1. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia,
la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguarda-
re la consistenza del patrimonio della Fondazione.

11.2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sugli eventuali
decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adot-
ta, senza indugio, ogni occorrente provvedimento prescritto
dalla Normativa Applicabile o, comunque, reso opportuno se-
condo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

11.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio
di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, pru-
denza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della
Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fon-
dazione.

Art. 12 - Divieto di distribuzione



12.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta - così come definita dall'art. 8 del CTS - di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai membri degli organi della Fondazione, agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori comunque denominati e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

TITOLO III - Sistema di governance

Art. 13 - Organi

13.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo e Revisione Legale.

Sezione I - Consiglio di Amministrazione

Art. 14 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

14.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale preposto a determinare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché a compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione.

14.2. Al Consiglio di Amministrazione spetta, tra l'altro, il potere di: nominare il Presidente; nominare l'Organo di Controllo e di Revisione Legale, quantificarne il compenso, e disporne, se del caso, la revoca; nominare i membri del Comi-

tato Tecnico Scientifico del proprio Centro Studi; ratificare i provvedimenti assunti in via d'urgenza da parte del Presidente; approvare il piano programmatico triennale delle attività della Fondazione; approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale entro il 30 aprile di ogni anno; approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno; approvare ogni provvedimento/regolamento/atto comunque denominato, la cui emanazione sia ritenuta utile per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione; approvare ogni provvedimento/regolamento/atto comunque denominato in materia di patrimonio, ivi compresi acquisti, alienazioni, locazioni, permute, interventi di riconversione strutturale; approvare l'inventario dei beni mobili e immobili; accettare lasciti e donazioni ovvero, in caso contrario, motivarne il diniego; deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; deliberare la trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione; deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere, se del caso, azione di responsabilità nei loro confronti; svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e da eventuali regolamenti interni, e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

14.3. Il Consiglio di Amministrazione opera utilizzando il metodo collegiale.

14.4. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, su proposta del Presidente, può delegare a singoli Consiglieri la gestione di particolari questioni, progetti, attività ovvero di specifiche aree d'intervento, con obbligo di rendiconto al Collegio.

Art. 15 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

15.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente.

15.2. I consiglieri sono così designati:

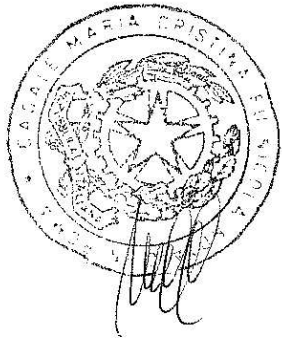
- a) uno dal Consiglio di Amministrazione uscente, quale rappresentante degli interessi originari della Fondazione;
- b) due da S.E. il Cardinale Vicario di Roma;
- c) due dalla Regione Lazio.

15.3. I consiglieri devono avere esperienza ovvero professionalità nel settore dell'assistenza sociale.

15.4. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'incapacitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

15.5. Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina il segretario, il quale redige i verbali delle riunioni, coadiuva il Presidente per l'esecuzione dei provvedimenti adottati dallo stesso e dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza del segretario, i processi verbali

vengono redatti dal consigliere più giovane di età o da persona indicata dal Presidente. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta del Libro verbali del Consiglio di Amministrazione a mezzo del Segretario.



Art. 16 - Riconoscimento economico

16.1. Il compenso del Presidente e dei Consiglieri è definito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all' art.8 del CTS e alla Normativa Applicabile. In relazione a detti compensi si applica l'art.14 comma 2 del CTS.

Art. 17 - Durata della carica

17.1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. I Consiglieri scaduti sono rieleggibili senza interruzione.

17.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, su impulso dei consiglieri rimasti, che nel frattempo restano in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione, si provvederà all' elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

18.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno:



a) nel mese di aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo, del bilancio di esercizio e del bilancio sociale;

b) nel mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo annuale/pluriennale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando due membri ne facciano richiesta; in questo ultimo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

18.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso della convocazione deve essere recapitato ai componenti il Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della riunione. Il Consiglio Direttivo è, comunque, validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e il componente dell'Organo di Controllo e Revisione Legale.

18.3. La successione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno può essere invertita su determinazioni motivate del Presidente o della maggioranza dei consiglieri presenti.

18.4. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non siano presenti a cinque sedute consecutive si intendono decaduti.

Il Consiglio di Amministrazione adotta il provvedimento di decadenza. Del provvedimento di decadenza viene data comunicazione all'Ente che ha designato il consigliere dichiarato decaduto.

Art. 19 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

19.3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

19.4. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte all'unanimità dei Consiglieri.

19.5. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

19.6. Il verbale della riunione deve essere firmato dal Presidente o da chi ha presieduto la seduta e dal segretario che lo ha redatto. Nel caso in cui la verbalizzazione sia affidata a un notaio, la seduta si svolgerà in presenza dei consiglieri e il verbale sarà firmato dal Presidente o da chi ha presieduto la seduta e da tutti i consiglieri presenti.



19.7. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

19.8. Il Consiglio di Amministrazione, per impedimenti oggettivi di singoli consiglieri e comunque solo quando il Presidente lo ritenga opportuno, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli

intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 20 - Responsabilità e decadenza dei Consiglieri

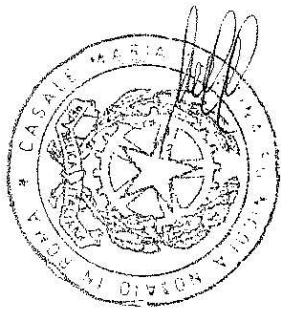
20.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

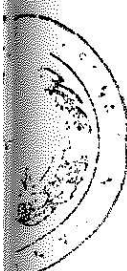
Sezione II - Presidente

Art. 21 - Competenze del Presidente

21.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

21.2. Il Presidente: cura e controlla il legittimo ed efficiente andamento delle attività di ordinaria amministrazione della Fondazione; convoca il Consiglio di Amministrazione; promuove e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; predispone, con il supporto del segretario, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione; intrattiene rapporti con i soggetti che operano all'interno della Fondazione con diversi rapporti di lavoro, vigilando sul rispetto degli obblighi assunti; assume direttamente, in casi eccezionali di necessità e urgenza, tutti i provvedimenti ritenuti necessari, ivi compresi quelli di straordinaria amministrazione, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in seduta da convocare entro dieci giorni, anche ai fini dell'eventuale ratifica; predispone le proposte di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministra-





zione; predispone e propone la relazione programmatica triennale e la relazione annuale di verifica delle attività della Fondazione; rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio; firma atti, contratti, corrispondenza, mandati di pagamento ordini di riscossioni; rilascia certificati e attestazioni; vigila sull'attività del segretario nelle sue funzioni; vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuove la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

21.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano d'età.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 22 - Composizione dell'Organo di controllo e Revisione Legale

22.1. L'Organo di controllo e Revisione Legale è formato da un Controllore unico, scelto tra le persone iscritte al Registro dei Revisori legali, con le competenze e gli obblighi di cui agli artt. 30 e 31 del CTS.

22.2. L'Organo di controllo e Revisione Legale è nominato, a maggioranza dei consiglieri in carica, dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione. Nell'atto di nomina viene indicato anche un Controllore supplente. L'incarico di supplenza si attiva automaticamente all'atto di comunicazione della cessazione dalla carica del Controllore unico e ha du-

rata, senza soluzione di continuità, fino al conferimento del nuovo incarico di ruolo.

Art. 23 - Ineleggibilità e decadenza

23.1. Non possono essere eletti alla carica di Organo di Controllo e Revisione Legale e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

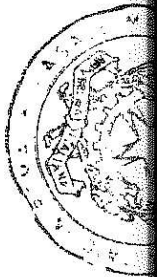
c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali.

Art. 24 - Durata

24.1. L'Organo di Controllo e Revisione Legale dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Art. 25 - Compito e funzionamento



25.1. L'Organo di Controllo e Revisione Legale:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, del CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

25.2. L'Organo di Controllo e Revisione Legale, nella persona del Controllore unico, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 - Compenso

26.1. Il compenso del Controllore unico è definito dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle disposizioni di cui all'ar-

ticolo 8 del CTS.

In relazione a detto compenso si applica l'art. 14, comma 2, del CTS.

Art. 27 - Responsabilità

27.1. La responsabilità dell'Organo di Controllo e Revisione Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

TITOLO IV - Bilanci, libri e scritture

Art. 28 - Esercizio

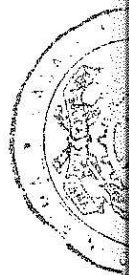
28.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il giorno 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29 - Bilanci di esercizio, bilancio di previsione annuale/pluriennale e bilancio sociale

29.1. Il Presidente, con il supporto tecnico degli uffici amministrativi della Fondazione, predispone entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio sociale, ed entro il 30 novembre il bilancio di previsione annuale/pluriennale dell'esercizio o degli esercizi successivi. Nei trenta giorni successivi, i bilanci corredati dalla relazione del Presidente, sono sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione. I bilanci sono redatti e depositati secondo la Normativa Applicabile.

Art. 30 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

30.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, redatti e depositati secondo i



criteri e con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del CTS.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio di esercizio sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e comunque nel rispetto dei criteri di cui al D.Lgs. 117/2017.

Art. 31 - Scritture contabili

31.1. La Fondazione tiene e conserva le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 87 del CTS.

31.2. La Fondazione adotta la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi dei costi e dei rendimenti e informa la propria gestione al principio del pareggio di bilancio.

31.3. Per le finalità di cui al comma precedente, la Fondazione adotta un Regolamento di contabilità per la disciplina del proprio sistema contabile, prevedendo in particolare l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali.

Art. 32 - Libri della Fondazione

32.1. Oltre alla tenuta degli altri libri eventualmente prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;

b) il Libro verbali delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e Revisione Legale, tenuto a cura dell'Organo di Controllo e Revisione Legale;

c) il registro dei beni immobili e mobili, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

32.2. Il Libro verbali delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione può essere esaminato da ciascun Consigliere e dal Controllore unico, i quali possono estrarne copie.

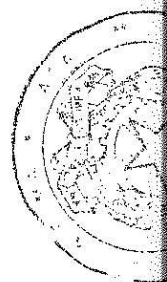
32.3. La Fondazione cura e aggiorna il Registro dei volontari. Possono prendere visione del Registro ciascun Consigliere e il Controllore unico.

32.4. I Consiglieri possono accedere, previa richiesta al Controllore unico, all'esame del Libro verbali delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e Revisione Legale.

TITOLO V - Estinzione e scioglimento

Art. 33 - Devoluzione del patrimonio

33.1. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, ai sensi dell'art. 9 del CTS, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione im-



posta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI - Arbitrato

Art. 34 - Clausola compromissoria

34.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione ovvero tra i membri degli Organi della Fondazione e la Fondazione stessa in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di arbitrato, è rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Roma, che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

34.2. L'arbitrato si svolge a Roma e segue la disciplina del Regolamento della Camera Arbitrale di Roma.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art 35 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme relative alle Fondazioni del Terzo Settore, al codice civile e ad eventuali leggi speciali."

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente e preso atto della nuova formulazione del testo dello Statuto come sopra riportato, dopo breve ma esauriente discussione, con manifestazione orale del voto, all'unanimità: delibera l'adozione da parte della Fondazione della qualifica di Ente del Terzo Settore e approva detto nuovo testo dello

statuto articolo per articolo, e nomina il signor CHERUBINI Cris Pino, nato a Roma il 2 marzo 1976, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 151121 - attuale Revisore contabile della Fondazione "Protettorato di S. Giuseppe", ai sensi dell'art. 11 dello statuto - quale Organo di Controllo e Revisore contabile della Fondazione "Protettorato di S. Giuseppe - Ente del Terzo Settore" ai sensi dell'art. 22 del nuovo statuto, e quale controllore supplente di detta Fondazione "Protettorato di S. Giuseppe - Ente del Terzo Settore" il signor ASSENSO Antonio, nato a Ventotene il giorno 8 marzo 1964, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 59101, riconoscendo efficace tutto quanto sopra solo dall'avvenuta iscrizione della Fondazione nel RUNTS, con piena operatività pertanto, fino a quel momento, dello statuto attuale e della carica e delle competenze del Revisore contabile.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno domandando la parola la seduta è tolta alle ore 10,50.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Fondazione. Per il presente atto si chiede l'esenzione dalle imposte di registro e bollo ex art. 82 d.lgs. 117/17.

E richiesto io notaio ho ricevuto questo pubblico atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me letto alla continuata presenza dei testimoni ai comparenti i quali a mia domanda lo dichiarano tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono e firmano a



marginale in una con i testimoni e con me notaio.

Sottoscritto alle ore 11,20.

Consta di nove fogli scritti per intero su trenta pagine e parte di questa trentunesima pagina fin qui.

F.to: Elda Melaragno

Scipione Giuseppe Candido

Maria Gabriella Carnieri Moscatelli

Claudio Cecchini

Andrea Zampetti

Alessandra Marini teste

Enrico Tagliaccica teste

Maria Cristina Casale notaio